



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 38 DEL 24-06-19

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO EXTRA ORARIO DA PARTE DEL COMUNE DI SARNANO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI GUALDO GEOM. LUIGI TOMASSUCCI, FUNZIONARIO TECNICO. PROROGA FINO AL 31 LUGLIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

ZAVAGLINI GIOVANNI	SINDACO	P
TIBURZI EMANUELE	VICE SINDACO	P
MORETTI FILOMENA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n.3 In carica n.3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CARDINALI DR. MARISA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Sarnano con nota prot. 9883 del 8-8-2018, acquisita al protocollo comunale al n. 3560 del 9/08/2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione per il responsabile dell'UTC di questo Comune, Geom. Luigi Tomassucci, a prestare servizio presso il Comune di Sarnano, fuori dal proprio normale orario di lavoro, per un massimo di 10 ore settimanali, fino al 31-12-2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gualdo n. 55 del 04-09-18, con oggetto: "Autorizzazione utilizzo extra orario da parte del comune di Sarnano dipendente del comune di Gualdo geom. Luigi Tomassucci, funzionario tecnico", con la quale *veniva autorizzato il dipendente comunale Geom. Luigi Tomassucci, Funzionario tecnico, Categoria Giuridica D3, a prestare servizio fino al 31-12-2018 presso il Comune di Sarnano, al di fuori dell'orario di lavoro presso l'ente di appartenenza e per un massimo di 10 (dieci) ore settimanali, con le limitazioni di seguito riassunte:*

- *l'orario di lavoro settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima di n. 48 ore, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;*
- *il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*
- *le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;*

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Sarnano con nota prot. 26 del 02-01-2019, acquisita al protocollo comunale al n. 10 del 3/01/2019, tendente ad ottenere la proroga dell'autorizzazione concessa;

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 15/01/2019 con la quale l'autorizzazione veniva prorogata fino al 31/05/2019, come richiesto;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Sarnano con nota prot. 8.436 del 14-06-2019, acquisita al protocollo comunale al n. 2335 del 14/06/2019, tendente ad ottenere una ulteriore proroga fino al 31/07/2019 dell'autorizzazione concessa;

Ritenuto che nell'ambito dei normali rapporti di collaborazione tra Enti sia possibile accogliere la suddetta richiesta per una ulteriore proroga;

Visto l'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 ove si prevede che "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato (parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005) ove si afferma che "*la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve*

le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;

Ritenuto che alla luce del suddetto parere espresso dal Consiglio di Stato la disposizione di cui all’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 risulta ancora applicabile;

Richiamata la circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 con la quale il Ministero dell’Interno ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell’art 1, comma 557, della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali con la precisazione che *“Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213) o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:*

- *orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;*
- *periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*
- *ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 157”;*

Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che nulla-osta all’accoglimento della richiesta del Comune di Sarnano (MC) di proroga dell’autorizzazione;

Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza per l’adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessita il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese;

D E L I B E R A

Di autorizzare il dipendente comunale Geom. Luigi Tomassucci, Funzionario tecnico, Categoria Giuridica D3, alla prosecuzione del servizio presso il Comune di Sarnano, al di fuori dell’orario di lavoro presso l’ente di appartenenza e per un massimo di 10

(dieci) ore settimanali, alle medesime condizioni stabilite nella precedente autorizzazione, fino al 31 luglio 2019.

Di dare atto che gli oneri conseguenti a tale incarico sono a carico del Comune di Sarnano.

Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Sarnano ed al dipendente geom. Luigi Tomassucci.

Di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Inoltre,
in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

D E L I B E R A

di renderlo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla G.C. nella seduta del 24-06-2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO EXTRA ORARIO DA PARTE DEL COMUNE DI SARNANO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI GUALDO GEOM. LUIGI TOMASSUCCI, FUNZIONARIO TECNICO. PROROGA FINO AL 31 LUGLIO 2019.

**artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 20-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **CARDINALI MARISA**

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01-07-19 al 16-07-19 , come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, senza reclami;

[] E' stata comunicata, con lettera n. 2563 in data 01-07-19 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno:

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

[] decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA